I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2877/76 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1976

relativo all'effettuazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per eseguire i compiti affidatile dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 117, 118, 122 e 123, la Commissione deve conoscere la situazione dell'occupazione e della disoccupazione ed il relativo andamento ;

considerando che le informazioni statistiche disponibili in ciascuno degli Stati membri non permettono confronti validi, date soprattutto le divergenze esistenti tra le legislazioni, le regolamentazioni e le prassi amministrative degli Stati membri, sulle quali tali statistiche si basano ;

considerando che, date le notevoli fluttuazioni che si verificano nel settore dell'occupazione e della disoccupazione, è necessario disporre di serie di statistiche tali da permettere confronti validi tra gli Stati membri ;

considerando che l'esecuzione di indagini comunitarie per campione, armonizzate e sincronizzate, sulle forze di lavoro, costituisce il metodo migliore per conoscere il livello e la struttura dell'occupazione e della disoccupazione ; che solo effettuando anche nel 1977 le indagini già eseguite nel 1968, 1969, 1970, 1971, 1973 e 1975, è possibile ottenere dette informazioni ;

considerando che taluni Stati membri devono affrontare determinati problemi particolari per quanto riguarda la loro partecipazione a tali indagini e che è opportuno tener conto di tale situazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nella primavera del 1977 la Commissione procede ad un'indagine sulle forze di lavoro effettuata per campione presso nuclei familiari in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 2

L'indagine viene eseguita intervistando personalmente nei singoli Stati membri un campione di nuclei familiari residenti, al momento dell'indagine, nel territorio di detti Stati. Le informazioni sono raccolte per ciascuno dei componenti dei nuclei familiari compresi nel campione.

Articolo 3

Il campione interessa un numero di nuclei familiari compreso fra 60 000 e 100 000 per la Germania, la Francia, l'Italia e il Regno Unito, tra 30 000 e 50 000 per il Belgio, i Paesi Bassi e l'Irlanda, tra 30 000 e 40 000 per la Danimarca e 10 000 circa per il Lussemburgo.

Articolo 4

L'indagine di base si riferisce :

a) alle caratteristiche individuali di tutte le persone appartenenti ai nuclei familiari intervistati ;

b) alle attività professionali di dette persone (posizione occupata nella professione, ramo di attività, ore di lavoro, ecc.) all'atto dell'indagine e nell'anno precedente ;

c) alla ricerca di un'occupazione, tenendo conto del tipo di occupazione ricercata, dei motivi e della durata della ricerca.

Articolo 5

Nel quadro dell'indagine di base di cui all'articolo 4 viene eseguita un'indagine complementare riguardante :

a) le persone non attive allontanate dal mercato del lavoro, dato che la loro ricerca di un'occupazione è rimasta infruttuosa ;

b) le persone che percepiscono una o più pensioni (categoria, tipo, numero delle pensioni ; anno d'inizio e motivo dell'assegnazione della pensione ; principale mezzo di sussistenza).

Articolo 6

Le informazioni sono raccolte dai servizi statistici degli Stati membri sulla base di un elenco di domande elaborato dalla Commissione in collaborazione con detti servizi.

In collaborazione con i servizi statistici degli Stati membri, la Commissione determina le modalità tecniche dell'indagine (indagine di base e indagine complementare). Essa fissa inoltre, alle stesse condizioni, le date d'inizio e di chiusura dell'indagine e il termine per la compilazione dei questionari.

Articolo 7

I servizi statistici degli Stati membri verificano le risposte raccolte e trasmettono alla Commissione i risultati dell'indagine per ogni persona intervistata, in forma anonima.

Articolo 8

Le informazioni individuali ottenute nel corso dell'indagine possono essere utilizzate esclusivamente a fini statistici. Il loro impiego ad altri fini, in particolare di carattere fiscale, nonché la comunicazione a terzi sono vietati.

Gli Stati membri prendono gli opportuni provvedimenti :

a) per assicurare che le informazioni richieste siano fornite in modo veritiero e completo, nei termini fissati ;

b) per reprimere qualsiasi infrazione all'obbligo del segreto sulle informazioni raccolte contemplato dalle disposizioni del primo comma.

Articolo 9

Per tener conto di determinati problemi particolari di taluni Stati membri che hanno partecipato per la prima volta nel 1975 all'indagine, le modalità tecniche di cui agli articoli 1, 2 e 3 possono essere adeguate alle situazioni specifiche e vengono adottate di comune accordo tra tali Stati e la Commissione.

Articolo 10

Per l'esecuzione dell'indagine, gli Stati membri ricevono una somma forfettaria proporzionale al numero dei nuclei familiari intervistati. Tale somma sarà imputata ai relativi stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE